Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 27 settembre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 27 SETTEMBRE 1941-XIX:

RELAZIONE e R. DECRETO 9 settembre 1941-XIX, n. 1022.
Ordinamento giudiziario militare.

RELAZIONE e R. DECRETO 9 settembre 1941-XIX, n. 1023.
Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1941-XIX, n. 1014.
Nuovi provvedimenti tributari per la negoziazione dei titoli azionari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive disposizioni, che disciplinano l'applicazione della tassa di bollo sui contratti di borsa;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, concernente il regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito in legge con modificazioni con la legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511;
Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario intese ad un migliore assetto e ad una integrazione dell'imposta istituita col citato R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Imposta sul plusvalore dei titoli azionari.

Art. 1.

L'imposta sul plusvalore dei titoli azionari di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, nella misura stabilita dall'art. 3 del presente decreto, si applica anche alle cessioni di titoli azionari, quote o carature, non quotati in borsa, delle società indicate all'art. 1 del detto Regio decreto-legge, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello stesso Regio decreto-legge citato.

Il valore di riferimento per l'applicazione dell'imposta è costituito:

a) per i titoli acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del Regio decreto-legge sopra citato, dal prezzo d'acquisto risultante dal relativo foglietto bollato, la cui emissione è obbligatoria a norma dell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge;

b) per i titoli acquistati anteriormente all'entrata in vigore del detto Regio decreto-legge, dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

Art. 2.

Le disposizioni stabilite ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernenti il calcolo delle variazioni del valore nominale, degli aumenti e rimborsi di capitale e dei ratei di dividendo ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dallo stesso art. 2, sono abrogate.

Al n. 7 dello stesso art. 2 del citato Regio decreto-legge, è aggiunto il comma seguente:

« Per le contrattazioni fuori borsa, aventi per oggetto titoli acquistati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, poste in essere senza l'intervento di un agente di cambio o di una azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, il valore di riferimento si presume non superiore alla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940 della borsa più vicina al domicilio del venditore, mentre il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli, raggiunta nella stessa borsa, nel giorno della contrattazione ».

Art. 3.

L'art. 3 dello stesso R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è sostituito come segue:

« L'imposta di cui all'art. 2 è dovuta sul maggior valore di cessione nella misura proporzionale uniforme del 20 per cento ».

Art. 4.

Nel caso di titoli azionari ammessi alla quotazione in borsa successivamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e del presente decreto, si assume come valore di riferimento, per la prima cessione di tali titoli, quello risultante dall'ultima valutazione definitiva effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

Art. 5.

Nelle vendite a premio di titoli azionari quotati in borsa, qualora il compratore non ritiri i titoli, l'imposta di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è dovuta sull'importo del premio pattuito ed è a carico di chi incassa il premio.

Art. 6.

Per le vendite allo scoperto di titoli azionari quotati in borsa, l'imposta di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è dovuta sulla differenza fra il prezzo di vendita e quello successivo di acquisto, solo quando tale differenza risulti attiva per il venditore allo scoperto, a condizione che siano osservate le seguenti formalità:

a) che tanto l'operazione di vendita allo scoperto quanto quella di acquisto dei titoli a copertura siano fatte a mezzo

dallo stesso agente di cambio od anche di una stessa azienda di credito, sempre che si tratti di azienda iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607;

b) che sul foglietto bollato di vendita allo scoperto sia espressamente dichiarato dall'intermediario che trattasi di vendita allo scoperto;

c) che sul foglietto bollato d'acquisto dei titoli siano riportati gli estremi del foglietto bollato di vendita allo scoperto, con dichiarazione che l'acquisto è fatto a copertura di tale vendita.

Ove non siano osservate le formalità sopra indicate, l'imposta è dovuta all'atto della vendita allo scoperto ed il valore di riferimento è in ogni caso costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940.

Sono parificate alle vendite allo scoperto le vendite di titoli acquistati a premio, effettuate prima che abbia avuto luogo la « risposta premi ».

Art. 7.

Nel caso di cessioni aventi per oggetto titoli azionari, quotati in borsa, di società che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928 al 30 settembre 1940-XVIII, come pure nel caso di cessioni aventi per oggetto l'intero pacchetto di titoli azionari, di quote o carature, non quotati in borsa, di società che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928 al 31 dicembre 1938, è data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire, con propria insindacabile determinazione su domanda delle società interessate, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui agli articoli 2 e 7 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, un valore di riferimento diverso, rispettivamente, da quello costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 1941-XIX, da quello stabilito alla lettera b) del precedente art. 1 e da quello stabilito dal secondo comma del citato articolo 7 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

La determinazione del Ministro per le finanze è adottata previo parere del Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Art. 8.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, per le società immobiliari costituite a decorrere dal 1° gennaio 1939, si assume come valore di riferimento il valore nominale, se la cessione dei titoli, quote o carature, ha luogo anteriormente alla prima valutazione, resasi definitiva, dei titoli stessi, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. Per la prima cessione effettuata successivamente si assume come valore di riferimento quello risultante dalla prima valutazione suddetta.

Nel caso di cessione di titoli, quote o carature, che abbiano formato oggetto di precedente cessione con foglietto bollato posto in essere a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, il valore di riferimento è costituito da quello definitivamente accertato per la cessione risultante dal foglietto bollato medesimo.

Nel caso di compromessi o di scritture private non registrate anteriormente al 20 luglio 1941-XIX, portanti vendita od impegno o promessa di vendita o di acquisto di titoli azionari o di quote o carature di società immobiliari non quotati in borsa, anche se contengano il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plusvalore eventualmente dovuta.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio previa registrazione con imposta fissa, salvo l'applicazione delle imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sopratassa.

Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate scritture di vendita o di impegno o promessa di vendita o di acquisto effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenza. Ove invece la sentenza confermi la cessione dei titoli, è dovuta anche l'imposta speciale sul plusvalore stabilita dall'art. 7 del citato R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 19, primo comma, del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, l'imposta di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge non si applica alle operazioni di compra e di vendita effettuate entro il 30 settembre 1941-XIX, attinenti alla liquidazione dei titoli oggetto di riporti in corso al 31 luglio 1941, o di riporti da fine luglio a fine agosto 1941, e dei medesimi riporti eventualmente prorogati in tutto o in parte da fine agosto a fine settembre 1941, a condizione che si tratti di riporti, posti in essere da agenti di cambio, da aziende di credito, iscritte o meno nell'albo presso la Banca d'Italia di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o da commissionari di borsa e che i contratti relativi risultino originariamente annotati in ordine cronologico nei rispettivi libri contabili, di cui detti agenti, aziende e commissionari devono essere muniti a norma di legge.

TITOLO II.

Imposta di negoziazione.

Art. 10.

L'imposta di negoziazione di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa allegato *A* al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è stabilita, con effetto dall'anno 1942, nella misura uniforme del sei per mille.

TITOLO III.

Sovrimposta di negoziazione.

Art. 11.

Indipendentemente dall'imposta di negoziazione di cui allo articolo precedente e dall'imposta stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, dovuta nella misura stabilita dall'art. 3 del presente decreto, per ogni cessione dei titoli azionari indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n 647, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari di cui agli articoli 6, 7 e 8 del citato Regio decreto-legge, come pure per le cessioni dei diritti di opzione,

è dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione del titolo o diritto.

La sovrimposta di negoziazione di cui al comma precedente è a carico esclusivo del compratore.

TITOLO IV.

Disposizioni varie.

Art. 12.

Le permute dei titoli azionari di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, costituiscono, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui all'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge ed all'art. 1 del presente decreto, nonchè agli effetti dell'applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 11 del presente decreto, due distinti contratti soggetti ciascuno all'imposta ed alla sovrimposta.

Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi e ciò indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi. Per quanto riguarda le donazioni è fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere tra ascendenti e discendenti, in linea retta ed a contemplazione di matrimonio.

Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, è rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta, nel giorno della donazione, nella borsa più vicina al luogo in cui è stata effettuata la donazione medesima.

Art. 13.

E' ammesso il rimborso dell'imposta sul plusvalore di cui al R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, modificato dal presente decreto e della sovrimposta di cui al precedente articolo 11, erroneamente corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali, in base a documentata istanza da prodursi al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nel termine di tre mesi dall'effettuato pagamento della imposta o della sovrimposta. La domanda, quando l'operazione è stata effettuata con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, deve essere presentata dall'agente di cambio o dall'azienda di credito, sottoscritta per adesione anche dall'interessato, la cui firma deve essere dichiarata autentica con attestazione, esente da ogni tassa, dello stesso agente di cambio od azienda di credito istante. In questo caso il rimborso è effettuato a favore dell'agente di cambio od azienda di credito che ha prodotto l'istanza.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 11. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, trovano applicazione anche nei riguardi dell'imposta sui titoli di cui al precedente articolo 1 e della sovrimposta di negoziazione istituita col precedente articolo 11.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è disposto agli articoli 8 e 10, entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni stesse resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 84. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1941-XIX, n. 1015.
Nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure intese a disciplinare anche a fini tributari i trasferimenti immobiliari posti in essere a mezzo di atti per scrittura privata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti stipulati per scrittura privata non autenticata, sotto qualsiasi denominazione, aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, compresi i conferimenti in società derivanti da costituzione o fusione di società, o promessa di vendita dei detti beni o diritti, qualora non siano registrati entro il termine previsto dalla legge del registro, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono nulli di pieno diritto.

Sono del pari nulle di pieno diritto le convenzioni contenenti promessa di vendita di beni immobili o di diritti immobiliari ancorchè registrate tempestivamente senza l'applicazione dell'imposta proporzionale di trasferimento, ove entro sei mesi dalla data di registrazione non siano seguite da regolare atto di trasferimento debitamente registrato.

Art. 2.

Gli atti di cui al 1° comma del precedente art. 1, non registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sono nulli di pieno diritto qualora non siano assoggettati alla registrazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La registrazione degli atti previsti in questo comma ha luogo senza l'applicazione della sopratassa di tardiva registrazione, salvo

il pagamento dell'imposta normale di registro e della imposta speciale del 60 per cento di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511.

Qualora trattisi di atti soggetti ad approvazione o ad omologazione e sempre che queste siano state richieste anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto o siano richieste entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, tali atti sono nulli di pieno diritto ove non siano assoggettati a registrazione entro il prescritto termine a decorrere dalla data di partecipazione del provvedimento di approvazione o di omologazione.

Sono del pari nulli di pieno diritto gli atti contenenti promessa di vendita di beni immobili o di diritti immobiliari posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ancorchè tempestivamente registrati senza il pagamento dell'imposta proporzionale di registro, ove il regolare atto di trasferimento non sia posto in essere nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nel termine di sei mesi dal giorno in cui si ha la partecipazione del provvedimento di approvazione o di omologazione quando esso occorre e sempre che sia stato richiesto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto o nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili anche quando gli atti per scrittura privata in essi previsti siano simulati sotto titoli diversi per eludere le disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Le nullità previste dai precedenti articoli sono rilevabili dal giudice anche d'ufficio.

Art. 5.

Gli Uffici del registro devono rifiutare la registrazione degli atti di cui agli articoli 1 e 2 presentati alla formalità oltre i termini stabiliti negli stessi articoli.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, sono abrogate.

Nel caso peraltro in cui al momento dell'entrata in vigore del presente decreto non sia ancora decorso il termine stabilito dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, resta integro il termine suddetto per la registrazione degli atti per scrittura privata al fine di impedire la risoluzione del contratto da esso risultante.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, qualora la domanda giudiziale di risoluzione ivi prevista sia stata fatta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Restano abrogati il terz'ultimo comma ed il penultimo comma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, salvo quanto è disposto dall'articolo 2 per gli atti posti in essere anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, si applicano agli atti che saranno posti in essere fino a sei mesi dalla pubblicazione della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1941-XIX, n. 1016.
Provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo di legge dell'imposta di registro e successive disposizioni;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, prevista dall'art. 1 lettera *c*) della tariffa parte prima allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, ridotta nella misura del 6 per cento in base all'art. 14, del R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1462, convertito nella legge 17 maggio 1928-VI, n. 1122, è ripristinata nella misura dell'8 per cento.

La detta aliquota dell'8 per cento sarà altresì applicata in tutti gli altri casi in cui le tariffe e le tabelle annesse alla legge del registro e successive disposizioni ne fanno richiamo.

La nuova aliquota d'imposta non si applica ai crediti erariali per imposte della specie già accertate ma non ancora pagate, anche se in dipendenza di dilazioni o di concordati o giudizi definitivi.

Le imposte supplementari e complementari ancora da accertare relativamente ad atti di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto saranno liquidate con la precedente aliquota del 6 per cento.

Art. 2.

La lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, è sostituita come segue:

« *a*) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, risulti non superiore a lire 50.000 ».

Ai fini della disposizione di cui sopra si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti effettuati dallo stesso venditore ad uno stesso compratore nel periodo di un anno a decorrere dalla data della prima vendita posta in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso Comune o di Comuni confinanti.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a tutti gli atti presentati alla registrazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, qualunque sia la loro data.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 1017.

Erezione in ente morale della Fondazione « Boscardini Giordano » per borse di studio, in Venezia.

N. 1017. R. decreto 2 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Boscardini Giordano » per borse di studio, con sede a Venezia, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 1018.

Autorizzazione all'Ente scolastico « Opera Cardinale Maffi » di Pisa a corrispondere un assegno annuo vitalizio alla signora Maria Danielli in Stefanini.

N. 1018. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale l'Ente scolastico « Opera Cardinale Maffi » di Pisa viene autorizzato a corrispondere alla signora Maria Danielli in Stefanini un assegno annuo vitalizio ed a contrarre un mutuo passivo con la Banca Toscana di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 1019.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Pia Barisoni » istituita presso la scuola elementare « Armando Diaz » di Milano.

N. 1019. R. decreto 19 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Fondazione scolastica, intitolata al nome della signorina Pia Barisoni, istituita presso la scuola elementare « Armando Diaz » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX, n. 1020.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale « Caio Plinio Secondo » di Como ad accettare una donazione.

N. 1020. R. decreto 1° agosto 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Caio Plinio Secondo » di Como, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 10.000 offerte in un titolo di Stato nominativo dal Comitato costituito per la creazione di un'annua borsa di studio in onore del cav. uff. Giuseppe Del Ri.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX, n. 1021.

Erezione in ente morale della « Fondazione tenente di vascello Carlo Brunetti » con sede presso la R. Accademia navale.

N. 1021. R. decreto 1° agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, viene conferita la personalità giuridica alla « Fondazione tenente di vascello Carlo Brunetti » con sede presso la R. Accademia navale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Marco » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Marco », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Cerchiello Giovanni fu Gennaro, Bovenzi Marianna fu Nicola ved. Sgueglia, Feola Pasquale e Giovanna fratello e sorella fu Marco, al foglio di mappa 15, particella 20, per la superficie di Ha. 0.05.66 e con l'imponibile di L. 7,36.

Il descritto fondo confina con le proprietà di Russano Maria fu Antonio, di Grasso Caterina fu Salvatore maritata

Carlino Domenico fu Clemente, di Cerchiello Antonietta fu Giovanni maritata Carlino Benedetto fu Clemente, con la strada comunale « S. Marco »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Marco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 200 (duecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941 XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 246. — LESEN

(3811)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « Società agricola Madonna », con sede in Trieste, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto che la S. A. « Società agricola Madonna » con sede in Trieste, via Balbo n. 11, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. « Società agricola Madonna », con sede a Trieste, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il professore Donato Libuti.

E autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL

p. Il Ministro per le corporazioni AMICUCCI

(3803)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1941-XIX.

Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'aeronautica in seno al Consiglio generale dell'Ente autonomo per la Fiera campionaria internazionale di Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 25 luglio 1940-XVIII, col quale vengono nominati, ai sensi degli articoli 6 e 15 del nuovo testo di statuto dell'Ente autonomo « Fiera Campionaria Internazionale », di Milano, approvato con R. decreto 11 marzo 1940-XVIII, n. 208, il Consiglio generale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Vista la nota n. 3989/2, dell'11 settembre 1941-XIX, del Ministero dell'aeronautica;

Decreta:

Il ten. col. pilota Salvatore Capezzone è chiamato a far parte del Consiglio generale dell'Ente autonomo per la Fiera campionaria internazionale di Milano, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, in sostituzione del col. pilota Ugo Rampelli.

Il ten. col. Capezzone decadrà dalla carica conferitagli col presente decreto il 30 giugno 1943-XXI, e potrà essere riconfermato.

Roma, addì 14 settembre 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(3804)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta Raffaele Glasar di Fiume.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta jugoslava Raffaele Glasar, con sede a Fiume;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E revocato il decreto Ministeriale 19 giugno 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Raffaele Glasar, con sede a Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1941-XIX

(3799)

p. Il Ministro: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della ditta Juricich e Zach di Fiume.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta jugoslava Juricich e Zach, con sede a Fiume;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 21 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la ditta Juricich e Zach, con sede a Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3802)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1941-XIX.
Disposizioni sulla disciplina totalitaria dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate e dei legumi secchi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità, per cause derivanti dall'attuale stato di guerra, di disciplinare in modo totalitario l'approvvigionamento e la distribuzione delle patate e dei legumi secchi;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le patate e i legumi secchi (fagioli, ceci, lenticchie, piselli, ecc.) fatta eccezione delle fave.

In conseguenza è vietata qualsiasi contrattazione che importi comunque cessione o alienazione di tali prodotti posseduti sia da produttori che da commercianti se non effettuata sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto. Sono altresì risoluti tutti i contratti in via di esecuzione stipulati antecedentemente alla data del presente decreto.

Si intendono svincolati con la loro graduale utilizzazione tutti i quantitativi di legumi secchi occorrenti per le normali necessità familiari del produttore, nonchè quei quantitativi di patate sino ad un massimo di 60 chilogrammi occorrenti per ogni convivente della famiglia del produttore stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impartirà particolari disposizioni per lo svincolo dei quantitativi di tali prodotti occorrenti per le semine.

Art. 2.

E' fatto obbligo a tutti coloro che detengono i prodotti di cui all'art. 1, per averne curata la produzione o per farne commercio o per destinarle all'impiego industriale di denunciarne entro il 5 ottobre p. v. al podestà del Comune la consistenza alla mezzanotte del 30 settembre, valendosi del modulo all'uopo predisposto dall'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione.

I Comuni provvederanno alla raccolta e al controllo delle denuncie secondo le norme che saranno impartite dal predetto Ufficio di statistica cui compete di predisporre i necessari controlli per la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari e il Consorzio nazionale cereagricole sono rispettivamente incaricati della destinazione delle patate e dei legumi secchi al consumo delle Forze armate e della popolazione civile, in base ad appositi piani nazionali d'assegnazione approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'immissione al consumo dei contingenti provinciali di tali prodotti sarà effettuata in base a piani di distribuzione predisposti dai Consorzi agrari provinciali e dalle Cereagricole provinciali ed approvati dai prefetti presidenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 4.

La vendita diretta al consumatore da parte degli esercenti il commercio al minuto, già muniti di regolare licenza, è consentita soltanto per le scorte da questi possedute nei propri negozi di vendita al pubblico.

Successivamente la vendita predetta dovrà effettuarsi per i quantitativi di patate e legumi secchi che gli esercenti avranno ricevuti sulla base delle assegnazioni disposte ai sensi dell'art. 3.

Anteriormente all'attuazione dei piani di cui al citato art. 3 la Federazione italiana dei Consorzi agrari ed il Consorzio nazionale cereagricole sono incaricati di provvedere al rifornimento di tali prodotti nei centri di consumo.

Art. 5.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari e il Consorzio nazionale delle cereagricole sono i soli autorizzati ad acquistare rispettivamente le patate ed i legumi secchi sino ai seguenti prezzi massimi alla produzione, per merce resa franco vagone partenza, fissati dal Comitato interministeriale annonario:

Patate di massa	L.	90
» lunghe	»	100
Fagioli comuni	»	425
» pregiati	»	480
Lenticchie	»	460 (se sterilizzate L. 485)
Ceci di massa	»	300
» mezzani	»	340
» giganti	»	380
Piselli interi per alimentazione umana	»	450

Per le patate, di massa e lunghe, a partire dal novembre 1941-XIX è consentita una maggiorazione mensile nella misura massima di L. 2,50.

Le autorità competenti, sulla base degli elementi forniti dalla Federazione italiana Consorzi agrari e dal Consorzio nazionale cereagricole, provvederanno all'adeguamento dei prezzi di vendita al minuto.

Art. 6.

Per gli acquisti effettuati direttamente dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari e dal Consorzio nazionale cereagricole o dagli Enti dipendenti, gli eventuali diritti creditori dei terzi dovranno farsi valere sul prezzo. A tale scopo i terzi devono notificare i loro diritti agli Enti acquirenti entro dieci giorni dall'acquisto.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle del presente decreto.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 settembre 1941-XIX - N. 192

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,20	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,575
Id. 3,50 % (1902)	73,475
Id. 3 % lordo	52,775
Id. 5 % (1935)	93,10
Redimibile 3,50 % (1934)	73,10
Id. 5 % (1936)	94,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,025
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,40
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,025
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	96,65
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,15
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,125

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa « Il Risveglio », con sede in Galatone, costituita il 9 aprile 1911, per atto notaio De Riccardis, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3816)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo fra i combattenti e mutilati, con sede in Galatone, costituita addì 10 marzo 1920, per atto notaio Pasquale Cataldo, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3817)

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le Società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni.

1. Società anonima cooperativa edificatrice « La Concordia », con sede in Montegufoni (Firenze), cost. 20 dicembre 1912, R. S. 1992;

2. Società anonima Cooperativa Orchestra Personale (S.C.O.P.), in Firenze, cost. 1930, decreto Tribunale 9 agosto 1930, R. S. 4932;

3. Società anonima cooperativa « Invictas », in Firenze, cost. 1929, decreto Tribunale 31 dicembre 1929, R. S. 4828;

4. Società anonima cooperativa edificatrice « Pineta Mare », in Firenze, cost. 1929, decreto Tribunale 26 novembre 1929, R. S. 4820;

5. Società anonima cooperativa sterratori, lastricatori, gassisti « La Vittoria », in Firenze, cost. 1929, decreto Tribunale 27 luglio 1929, R. S. 4774;

6. Società anonima cooperativa « La Veloce », in Firenze, costituita il 1930, decreto Tribunale 9 agosto 1930, R. S. 4933;

7. Società anonima cooperativa Industriale Film in Firenze, cost. 1928, decreto Tribunale 1° novembre 1928, R. S. 4661;

8. Società anonima cooperativa di lavoro fra i facchini di Porta del Prato, in Firenze, cost. 1930, decreto Tribunale 29 agosto 1930, R. S. 4944;

9. Società anonima cooperativa Consorzio approvvigionamenti, in Firenze, cost. 1930, decreto Tribunale 9 agosto 1930, R. S. 4934;

10. Società anonima cooperativa Cinematografia, in Firenze, costituita il 1926, decreto Tribunale 5 aprile 1926, R. S. 4194;

11. Società anonima cooperativa edificatrice « La Versiliana », in Firenze, cost. 1921, decreto Tribunale 8 luglio 1921, R. S. 3122;

12. Società anonima cooperativa popolare di produzione e lavoro fra gli elettricisti ed affini, in Firenze, cost. 1922, decreto Tribunale 19 giugno 1922, R. S. 3486;

13. Società anonima cooperativa edilizia « Il Littorio », in Firenze, cost. 1927, decreto Tribunale 30 aprile 1927, R. S. 4547;

14. Società anonima cooperativa edificatrice costruzioni economiche moderne in Firenze, cost. 1923 decreto Tribunale 11 giugno 1923, R. S. 3735;

15. Società anonima cooperativa ex combattenti « Stabilimento Arti Meccaniche » in Firenze, cost. 1932, decreto Tribunale 28 febbraio 1932, R. S. 3387;

16. Società anonima cooperativa fascista edile « G. Luporini », in Firenze, cost. 1934, decreto Tribunale 28 maggio 1934, R. S. 5389;

17. Società anonima cooperativa « Tenente D'Agruma » con sede in S. Marco in Lamis (Foggia), cost. 1934, decreto Tribunale 15 maggio 1934, R. S. 921;

18. Società anonima cooperativa edilizia « Monte Figogna », con sede in Genova, cost. 20 ottobre 1932, decreto Tribunale 15 novembre 1932, R. S. 10110;

19. Società anonima cooperativa « Scremeria Caseificio Sociale » fra produttori diretti, con sede in Cosio d'Arroscia (Imperia), cost. 6 settembre 1934, decreto Tribunale 1° ottobre 1934, R. S. 55;

20. Società anonima cooperativa agraria Lavorazione Tabacchi Orientali (S.A.C.A.L.T.O.), con sede in Lecce, cost. 5 maggio 1933, decreto Tribunale 10 giugno 1933, R. S. 1195;

21. Società anonima cooperativa « Agraria di Consumo », con sede in Presicce (Lecce), cost. 13 febbraio 1920, decreto Tribunale 4 marzo 1920, R. S. 749;

22. Società anonima cooperativa « Carico e Scarico Sabaudia tra Facchini dello Scalo di Porta Vittoria », con sede in Milano, cost. 6 giugno 1934, decreto Tribunale 25 giugno 1934, R. S. 33898;

23. Società anonima cooperativa edilizia « Excelsior », con sede in Napoli, cost. 26 aprile 1932, decreto Tribunale 25 maggio 1932, R. S. 156/1932;

24. Società anonima cooperativa edilizia « A.L.F.A. », con sede in Napoli, cost. 23 luglio 1934;

25. Società anonima cooperativa edilizia « La Rapida », con sede in Napoli, cost. 7 febbraio 1923, decreto Tribunale 5 marzo 1923, R. S. 90/1923;

26. Società anonima cooperativa « Case Postelegrafonici Combattenti Aurio Carletti », con sede in Napoli, cost. 19 dicembre 1923, decreto Tribunale 28 marzo 1924, R. S. 95/1924;

27. Società anonima cooperativa « Stabile Corale Romana », con sede in Roma, cost. 16 luglio 1937, decreto Tribunale 27 luglio 1937, R. S. 257;

28. Società anonima cooperativa « Immobiliare Economica » con sede in Roma, cost. 19 agosto 1934, decreto Tribunale 11 ottobre 1934, R. S. 376;

29. Società anonima cooperativa fra operai arti edilizie ed affini « Dauna » con sede in Roma, cost. 24 giugno 1924, decreto Tribunale 8 agosto 1924, R. S. 84;

30. Società anonima cooperativa fra operai muratori ed affini « Fede e Lavoro », con sede in Roma, cost. 2 settembre 1931, decreto Tribunale 9 aprile 1937, R. S. 213;

31. Società anonima cooperativa fra fascisti ed ex combattenti scalpellini, con sede in Borgone (Torino), cost. 8 febbraio 1935, decreto Tribunale 2 marzo 1935, R. S. 74/1935;

32. Società anonima cooperativa muratori manovali braccianti ed affini di Tonezza (Vicenza), cost. 1932, decreto Tribunale 4 marzo 1932, R. S. 1142;

33. Società anonima cooperativa in nome collettivo « Cantina Sociale Cooperativa » di Breganze (Vicenza), cost. 13 maggio 1931, decreto Tribunale 2 giugno 1931, R. S. 1130.

(3814)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Crema (Cremona)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 maggio 1939-XVII, con il quale il cav. uff. Luigi Cazzamalli è stato nominato presidente del Monte di credito su pegno di Crema, con sede in Crema;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito del decesso del predetto cav. uff. Luigi Cazzamalli;

Dispone:

Il signor Giuseppe Gorla è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Crema, con sede in Crema (Cremona), in sostituzione del cav. uff. Luigi Cazzamalli, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3805)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, in liquidazione, con sede in Capaci (Palermo).

Nella seduta tenuta il 10 settembre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, in liquidazione, con sede in Capaci (Palermo), il cav. uff. Luigi Mirabella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi degli articoli 58 e 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3759)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « L'Araldo Agricolo » di Ciminna, in liquidazione, con sede in Ciminna (Palermo).

Nella seduta tenuta il 9 settembre 1941-XIX, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « L'Araldo Agricolo » di Ciminna, in liquidazione, con sede in Ciminna (Palermo), l'avvocato Salvatore Di Stefano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi degli articoli 58 e 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3760)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari per l'anno 1942

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, concernente l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1519, che reca aggiornamenti alle norme relative all'ordinamento delle accademie e delle scuole militari;

Viste le leggi: 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, la legge 31 marzo 1938, n. 610, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estendono le stesse provvidenze rispettivamente a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista l'autorizzazione del DUCE del Fascismo ad espletare i concorsi per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie di Modena e di Torino, che avranno inizio il 15 marzo 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno dell'85° corso della Regia accademia di fanteria e cavalleria (Modena) ed al 1° anno del 124° corso della Regia accademia di artiglieria e genio (Torino):

a) concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, pel seguente numero di posti:

400	pel corso di *fanteria*	Modena
19	» » di *cavalleria*	
21	» » *automobilistico*	
7	» » di *commissariato*	
6	» » di *sussistenza*	
20	» » di *amministrazione*	
128	» » di *artiglieria*	Torino
68	» » del *genio*	

b) concorso riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa dei vari gradi, pel seguente numero di posti:

150	pel corso di *fanteria*	Modena
6	» » di *cavalleria*	
4	» » *automobilistico*	
3	» » di *commissariato*	
2	» » di *sussistenza*	
5	» » di *amministrazione*	
42	» » di *artiglieria*	Torino
22	» » del *genio*	

Poichè i sottufficiali dei carabinieri Reali che aspirano alla nomina a sottotenente nell'arma propria, devono frequentare il primo anno di accademia insieme con gli allievi del corso di fanteria, il numero dei posti messi a concorso per detta arma con la lettera *b)*, comprende già l'aliquota di 16 posti che, al termine del primo anno di accademia, dovrà essere devoluta all'arma dei carabinieri Reali, in base ai criteri di cui agli articoli dal 22 al 28.

I concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* hanno luogo per esami o per titoli oppure per titoli ed esami.

Essi sono riservati agli appartenenti alla razza italiana.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b)* del precedente articolo, saranno devoluti: per il corso di commissariato, ai concorrenti laureati di cui alla lettera *a)*; per le rimanenti armi, pel corpo automobilistico e pei servizi, agli allievi delle scuole militari, e, successivamente, ai rimanenti candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Viceversa, i posti che rimanessero disponibili in ciascun corso dopo effettuate le ammissioni ai sensi della lettera *a)*, saranno portati in aumento a quelli riservati ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa di cui alla lettera *b)*.

Art. 3.

I corsi delle Regie accademie di Modena e Torino hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 15 marzo 1942-XX.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari.

Art. 4.

Faranno direttamente passaggio alle accademie, limitatamente ai posti disponibili, gli allievi delle scuole militari che:

a) abbiano riportato giudizio d'idoneità alla vita militare dalle apposite commissioni costituite presso le scuole militari;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari cui a suo tempo sono stati sottoposti presso le scuole militari, ed abbiano statura non inferiore a m. 1,60 (m. 1,65 per gli aspiranti al corso di cavalleria);

c) siano iscritti alle organizzazioni giovanili del P.N.F.;

d) abbiano conseguito nella seconda sessione di esame dell'anno scolastico 1940-41, il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei, se aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio, in apposito esame orale di matematica.

E' data facoltà agli allievi di designare, entro il 1° dicembre 1941-XX, in ordine di preferenza e senza limitazione di numero, i corsi delle varie armi, del corpo automobilistico e dei servizi cui desiderano essere ammessi.

Art. 5.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lettera *e)*, sarà sostenuto con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 6.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,60, per i candidati ai corsi di sussistenza e di amministrazione);

b) siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato,

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

g) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) al 31 ottobre 1941-XX;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze politiche e sociali;

laurea in scienze economiche-marittime;

laurea in chimica industriale;

laurea in ingegneria industriale;

laurea in scienze coloniali, conseguita presso il Regio istituto orientale di Napoli, purchè l'iscrizione alla relativa facoltà non sia stata ottenuta in base al diploma di abilitazione magistrale.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 4 e firmata dal padre, o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne non arruolato di leva o non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, in Modena, qualunque sia il corso cui il candidato aspira.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 1° dicembre 1941-XX:

a) al comandante del corpo, se trattisi di militare alle armi, oppure di ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, o la cui nomina sia stata pubblicata nel Bollettino ufficiale, semprechè debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

b) ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi ufficiali ai corsi o per i quali sia in corso la nomina ad ufficiale di complemento;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati, o di militari di truppa in congedo,

o di ufficiali di complemento in congedo, o che non debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

d) alle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di curarne la istruzione, la documentazione e l'eventuale regolarizzazione, anche se, nel frattempo, il concorrente abbia modificata la sua posizione militare.

Art. 8.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) corso prescelto in linea principale;

d) elencazione dei corsi desiderati in linea subordinata, per l'eventualità in cui non sia possibile l'ammissione al corso richiesto in linea principale. Tale elencazione dev'essere fatta in ordine di preferenza e può contenere anche tutti i corsi di cui all'art. 1, meno il commissariato;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

La richiesta dei corsi di cui alle lettere c) e d) può essere modificata dal concorrente anche successivamente alla presentazione della domanda. La modifica deve essere chiesta con carta bollata da L. 4, presentata agli enti e con le modalità di cui al precedente art. 7. Sarà accolta solo nel caso in cui la presentazione risulti essere avvenuta non oltre il 1° dicembre 1941-XX.

Art. 9.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 6, contenente i punti riportati nelle singole materie, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 maggio 1942-XX tale certificato col diploma originale, e con la copia autentica notarile surricordata;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 8), debitamente legalizzato, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 4), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 12), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica (carta bollata da L. 4) rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 4), vidimato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 8) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nel R. E., qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto deve essere redatto dal podestà e legalizzato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato a firma, o col visto del competente segretario o comandante federale, oppure del vice segretario federale, oppure del vice comandante federale, dal quale risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, od alle altre organizzazioni giovanili della G. I. L.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il predetto certificato dovrà essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero ed a firma o col visto del Segretario generale o di uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Non saranno ritenuti validi i certificati che non siano stati rilasciati a firma o col visto di uno dei predetti gerarchi;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

l) domanda (carta bollata da L. 6) diretta al ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi; sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa non occorre domanda, essendo la rinuncia al grado implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato, tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo articolo 17, lettera c).

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione, per altri concorsi.

Art. 10.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 1° dicembre 1941-XX o insufficientemente documentate.

I candidati che risiedano nell'Africa italiana, nell'Albania, nell'Egeo, o all'Estero, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 11.

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 12.

Il ministero può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 13.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita eliminatoria collegiale* (dal 9 al 20 dicembre) presso l'ospedale militare della sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di difesa territoriale.

Per i giovani residenti nell'Africa italiana e nell'Egeo la visita eliminatoria collegiale avrà luogo presso i rispettivi comandi truppe dei Governi coloniali, o del Governo delle isole italiane dell'Egeo, che provvederanno alle relative comunicazioni.

Per i giovani residenti in Albania, la visita eliminatoria avrà luogo presso l'ospedale militare di Tirana.

Per i giovani residenti all'estero, la visita eliminatoria sarà passata da un sanitario di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Detta visita è inappellabile. In conseguenza, i candidati dichiarati inabili saranno senz'altro eliminati dal concorso;

b) *Visita di accertamento definitivo* presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati. Il risultato è inappellabile.

In conseguenza, i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alla visita di accertamento definitivo saranno diramati dal comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria.

Quelli per la visita eliminatoria, a cura dei Comandi di difesa territoriale.

Art. 14.

Gli esami di concorso sono i seguenti:

a) *per i candidati ai vari corsi* (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia,

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2;

b) *per i candidati al corso di commissariato*:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 29 dicembre 1941-XX, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di difesa territoriale, presso i comandi delle truppe dei Governi coloniali e del Governo delle Isole italiane dell'Egeo e presso il comando superiore delle forze armate Albania e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni.

Tutti gli esami orali avranno luogo presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, a decorrere dal 12 gennaio 1942.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. *b*) dell'art. 13, e giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 15, quando prescritto.

Saranno dichiarati idonei, ed iscritti nelle graduatorie, i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta od orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 15.

I candidati ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico saranno sottoposti presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica*, in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno superato le singole prove di cui al menzionato allegato 4.

La votazione d'idoneità non ha alcuna influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente articolo 17.

Art. 16.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI E I LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 17.

Gli allievi delle scuole militari in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione dichiarati idonei agli esami di concorso nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per la fanteria, la cavalleria, il corpo automobilistico, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° *allievi delle scuole militari*, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica.

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base alla media aritmetica dei voti ottenuti negli esami comuni a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle due prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, gli ufficiali di complemento, gli allievi ufficiali di complemento in attesa di nomina ad ufficiale e i più anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° *allievi delle scuole militari*, dichiarati idonei nell'esame orale complementare di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso. A parità di tale voto si avrà riguardo alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica, con le preferenze indicate, a parità di merito, alla precedente lettera *a*), comma 1°;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), comma 2°;

c) *per il commissariato*: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera *a*) comma 2°.

NORME AMMINISTRATIVE PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE MILITARI E DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 18.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie degli allievi, sia che provengano dalle scuole militari, sia dagl'istituti civili d'istruzione, le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra tre mesi dopo);

b) retta pensione: L. 800 per trimestre anticipato;

c) quota di manutenzione corredo: L. 212,50 per trimestre anticipato.

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di L. 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Art. 19.

E' accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio; agli orfani dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e agli orfani dei caduti nell'attuale guerra.

E' accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi provenienti direttamente dalle scuole militari.

Art. 20.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

Per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra (compresi quelli per la causa nazionale; per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, in operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero ed in dipendenza dell'attuale guerra) ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o a riposo e ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno di corso che nel diploma di maturità o abilitazione prescritto per l'ammissione abbiano riportato non meno di otto decimi di media nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del 2° anno di corso promossi a tale anno con media non inferiore a 16/20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta coneessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 21.

Saranno conferiti dal ministero *otto posti gratuiti* complessivamente tra le due accademie (cinque per l'accademia di Modena e tre per l'accademia di Torino) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al ministero della guerra, dovranno essere presentate non oltre il 9 gennaio 1942-XX alle stesse autorità di cui all'art. 7, che le trasmetteranno entro il 15 dello stesso mese al comando dell'accademia (Modena o Torino) presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza, rilasciato dal procuratore delle imposte.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandone l'ammontare.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI RAFFERMATI O IN CARRIERA CONTINUATIVA

Art. 22.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera b), si osserveranno, per quanto ha tratto alle visite mediche, agli esami, all'esperimento di educazione fisica, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 16, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 23.

Il concorso è riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano uno dei titoli di studio di cui alla lettera h) dell'art. 6, in relazione al corso al quale aspirano.

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 1° dicembre 1941-XX;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 25°, per i sottufficiali dei carabinieri Reali) al 31 ottobre 1941-XX, se aspiranti ai corsi delle varie armi o di amministrazione e sussistenza; il 27° anno di età, alla medesima data, se aspiranti al corso di commissariato;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,70, per i sottufficiali dei carabinieri Reali che, aspirando alla nomina a sottotenente nell'arma propria, chiedano di frequentare il corso di fanteria; m. 1,60, per i sottufficiali aspiranti ai corsi di sussistenza e amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano iscritti al P.N.F.

Art. 24.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico possono partecipare al concorso per l'arma propria.

I sottufficiali dei carabinieri Reali aspiranti alla nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma propria, devono partecipare al concorso per l'arma di fanteria.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei reggimenti carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi, seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri Reali) e servizi.

Art. 25.

È consentito ai sottufficiali delle varie armi di concorrere in linea subordinata (pel caso, cioè, non ottengano l'ammissione al corso delle armi) anche all'ammissione ai corsi di amministrazione e sussistenza, nonchè ai sottufficiali che abbiano prescelto, ai sensi del numero precedente, i corsi di sussistenza o di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, all'arma propria (al corso di fanteria, per i sottufficiali dei carabinieri Reali).

Non è invece consentito ai sottufficiali aspiranti al corso di commissariato di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto.

Art. 26.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso le accademie ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 27.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne dovranno inoltrare domanda su carta bollata da L. 4, al proprio comandante di corpo, entro il 1° dicembre 1941-XX.

Nella domanda dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo e, inoltre, in relazione al disposto degli articoli 24 e 25, indicare il corso al quale desiderano essere ammessi.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti;

b) un certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento. Il certificato dovrà essere a firma o col visto di uno dei gerarchi di cui alla lettera h) del precedente art. 9;

c) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 28.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 29.

All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Peraltro, in conformità alla legge 6 gennaio 1936, n. 90, percepiranno una *indennità di accademia* di L. 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno, e le altre di carattere generale.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 30.

Il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria trasmetterà al ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie relative a ciascun corso, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 17, lettera *c*), specificandosi il relativo punto assegnato. alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

ALLEGATO N. 1.
(art. 14)

Programmi per gli esami comuni di ammissione ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, del genio, automobilistico, di amministrazione e sussistenza.

CULTURA GENERALE
(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi di scuola media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e le conclusioni.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per ($x \pm a$) - Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi ed angoli - Funzioni trigonometriche - Riduzione al primo quadrante - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione - Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre - La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari - Latitudine e longitudine - Punti cardinali, rosa dei venti - Configurazione generale della superficie della terra - Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*.

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori - Linee isotermiche - Pressione - Venti - Classificazione dei venti - Linee isobariche - Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche - Acque sotterranee e superficiali - Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo*:

Vegetazione: flora - Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate - Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali - Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici - Razze pure e miste - Popolazione assoluta e relativa - Associazione umana - Stato nazionale - Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali, mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia*: sistema alpino, sistema appenninico: limiti, divisioni, valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia - Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe - Oceania*: cenni sui principali sistemi montani o sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO N. 2.
(art. 5 e 14)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su quattro numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6; uno fra i nn. 7, 8, 9, e l'altro fra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale, positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che danno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che danno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di $h\,90° \pm \varphi°$, essendo h intero relativo, pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $\alpha°$, riduzione al primo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multipli e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x = a$ cos $x = a$, tg $x = a$, ctg $x = a$, — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Trigonometria sferica.

10. Generalità sui triedri e sui triangoli sferici; proprietà dei lati ed angoli.

11. Applicazioni sul teorema fondamentale di Eulero - Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangoli.

ALLEGATO N. 3.
(art. 14)

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (Ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla Rivoluzione Francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

ALLEGATO N. 4.
(art. 15)

Programma dell'esperimento di educazione fisica per gli aspiranti ai corsi delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico).

L'esperimento consisterà nelle seguenti prove:
arrampicata alla fune;
passaggio trave di equilibrio;
salto del fosso con acqua (m. 3);
salto dall'alto (altezza m. 2,50);
salto in alto (minimo m. 1,10 senza pedana);
cavallina.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(3831)

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Revoca del decreto prefettizio 3 luglio 1939-XVII relativo alla graduatoria del concorso al posto di direttore del Civico macello.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduta la decisione 26 giugno-27 settembre 1940, n. 558 della 5ª Sezione del Consiglio di Stato, con cui è stato accolto il ricorso prodotto dal dott. Maida Carmelo contro il diniego di ammissione al concorso per il conferimento del posto di direttore del Macello di Caltanissetta, indetto col bando 30 dicembre 1937-XVII;

Attesochè per effetto di tale decisione il concorso deve essere ripetuto limitatamente a quella parte del procedimento che risulta incompatibile con l'ammissione del nuovo concorrente dott. Maida e che conseguentemente non può più avere valore la graduatoria allora approvata degli idonei e della dichiarazione di vincitore di tale concorso;

Vista la nota 7 luglio 1941-XIX, n. 20900 del Ministero dell'interno - Direzione generale sanità pubblica;

Visto il testo unico leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1933, n. 281;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 3 luglio 1939-XVII relativo alla approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei e di dichiarazione del vincitore del concorso dott. Zappoli Attilio.

Il presente decreto verrà pubblicato e notificato agli interessati nei modi di legge.

Caltanissetta, addì 3 settembre 1941-XIX

Il prefetto: BARBAGALLO

(3733)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.